

ALLEGATO sub lett. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE PER MEZZO DI CANNONI AD ONDE CHOC MOD. "JET-BOOM" – CAMPAGNA 2020".

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE PER MEZZO DI CANNONI AD ONDE CHOC MOD. "JET-BOOM".**

L'anno 2020 il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comando Polizia Locale dell'Unione Montana Marosticense sita in Marostica via IV Novembre

TRA:

l'Unione Montana Marosticense (Comuni di Marostica e Pianezze) con sede legale in Marostica via IV Novembre, 10 codice fiscale 91043780245 rappresentato dal V. Comm. Perin Michele in qualità di Responsabile del Settore 3<sup>a</sup> Vigilanza e Protezione Civile all'uopo autorizzato con provvedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

E I COMUNI DI:

Colceresa con sede legale in \_\_\_\_\_(VI), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale n. /P.I. \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ all'uopo autorizzato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Fara Vicentino con sede legale in \_\_\_\_\_(VI), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale n. /P.I. \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ all'uopo autorizzato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Salcedo con sede legale in \_\_\_\_\_(VI), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale n. /P.I. \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ all'uopo autorizzato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Breganze con sede legale in \_\_\_\_\_(VI), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale n. /P.I. \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ all'uopo autorizzato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Nove con sede legale in \_\_\_\_\_(VI), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, codice fiscale n. /P.I. \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ all'uopo autorizzato con Decreto del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### **CONSIDERATO**

- che nel territorio dell'Unione Montana Marosticense sono dislocati 6 dei 10 impianti tipo Cannone Antigrandine mod. "Jet-Boom" ad onde choc, che costituiscono l'attuale sistema sperimentale;
- che l'Unione Montana Marosticense ha gestito il servizio nel quinquennio 2015-2019, stipulando apposite convenzioni con gli Enti proprietari degli impianti;
- che è necessario garantire il funzionamento e la gestione del sistema sperimentale di lotta alla grandine con cannoni ad onda d'urto di proprietà degli enti sottoscrittori;

TENUTO CONTO delle peculiarità di funzionamento di tale sistema, che richiede competenze specifiche e la disponibilità di intervento immediato in caso di esigenze tecniche e manutentive;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Si stipula il seguente accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000:

### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Gli Enti locali costituiti nel presente atto in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari,

concordano di gestire in forma associata e coordinata il servizio sperimentale di lotta alla grandine per mezzo di cannoni ad onde choc, mod. "Jet Boom".

L'Unione Montana Marosticense viene individuata come ente capofila e potrà affidare la gestione del servizio, per conto di tutti gli enti convenzionati, ad operatori economici al fine di ottimizzarne le risorse e garantirne la continuità.

### **Art. 2 - Autorizzazioni**

Ogni Ente proprietario degli impianti si impegna ad acquisire l'autorizzazione del possessore del fondo, i permessi necessari e le autorizzazioni di legge per il suo funzionamento, nonché l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, come stabilito dall'articolo 7 della L.R. 10.5.1999, n. 21. E' onere degli Enti proprietari informare prontamente l'Unione Montana, ed in particolare il responsabile del Servizio Protezione Civile, di eventuali motivi ostativi alla loro attivazione, siano essi di carattere autorizzatorio che per motivi di sicurezza od ordine pubblico.

### **Art. 3 - Campagna antigrandine annuale.**

Salvo variazioni dovute a particolari condizioni meteo, per campagna antigrandine annuale si intende il periodo compreso tra la fine del mese di marzo (inizio vegetativo) e la metà del mese di novembre (chiusura raccolta olive).

### **Art. 4 – Organizzazione del servizio**

L'Ufficio Protezione Civile dell'Unione Montana Marosticense è il referente organizzativo per il servizio e provvede, direttamente o mediante affidamento ad operatori economici, a coordinare e gestire le seguenti attività:

- stipula di polizza assicurativa per l'apparecchiatura tecnologica degli impianti e per responsabilità civile dovuta ad eventuali danni a terzi provocati dagli stessi;
- attivazione degli impianti mediante affidamento incarico a personale esperto, coordinamento dello stesso e fornitura di idonee apparecchiature hardware e software;
- verifica efficienza dispositivi hardware/software del comando gestione a distanza comprese schede trasmissioni dati;
- la ricarica e gestione delle schede telefoniche degli impianti e dei coordinatori;
- incarico per la fornitura di bombole di gas propano;
- incarico a ditte specializzate per interventi di riparazione o manutenzione ordinaria delle parti elettriche/elettroniche degli impianti;
- incarico per fornitura di materiale ordinario di consumo (flessibili gas, batterie, pannelli segnalatori, cavi, tubature, ecc.);
- reperibilità del personale incaricato in caso di necessita;
- sopralluoghi periodici per la verifica degli impianti;
- stesura di una relazione annuale sull'andamento della stagione.

Sono a carico diretto degli enti proprietari degli impianti:

- il trasporto bombole e di eventuale altro materiale di consumo dalla sede comunale o da altro luogo concordato, agli impianti;
- la pulizia e manutenzione delle recinzioni delle singole piazzole (compresa pulizia pannello fotovoltaico);
- la loro custodia e sorveglianza.

Ogni ente proprietario di impianto antigrandine, al fine di facilitare i necessari interventi, ha l'obbligo di individuare un proprio referente tecnico con funzioni di collegamento e supporto all'attività di cui ai commi precedenti.

Il Responsabile del servizio di Protezione Civile, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere temporaneamente l'attivazione degli impianti qualora non sussistano le condizioni di sicurezza minime per il loro funzionamento.

Tutte le spese straordinarie di funzionamento e manutenzione, saranno preventivamente concordate per iscritto tra il Responsabile del servizio di Protezione Civile ed i referenti comunali.

### **Art. 5 – Mezzi finanziari, personale.**

Alla conclusione della campagna annuale e comunque entro il 30 novembre 2020, l'Unione Montana renderà ad ogni ente proprietario il consuntivo delle spese complessive sostenute per ogni singolo impianto, corredato da una scheda con gli interventi effettuati e con la situazione a chiusura stagione, nonché la ripartizione dei costi generali di gestione suddivisi per il numero di impianti gestiti. Le spese ordinarie preventivate per l'anno 2020 ammontano ad un importo di euro 2.000.00 circa.

Verrà inoltre inviata una relazione conclusiva sull'attività svolta.

Ciascun Comune, si impegna a rimborsare all'Unione le spese sostenute e rendicontate entro il 15 dicembre 2020.

#### **Art. 6 - Consultazione degli enti contraenti**

Ad inizio e fine campagna i referenti tecnici, con gli amministratori delegati degli enti convenzionati e dell'Unione Montana, si riuniscono per pianificare interventi di migliorie sugli impianti, verificare i risultati raggiunti, rivedere e se necessario modificare le modalità organizzative.

#### **Art. 7 – Durata, modifica e recesso della convenzione**

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020.

Non è consentito il recesso durante la stagione della campagna antigrandine.

Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

#### **Art. 8 – Controversie**

Le eventuali controversie che potessero insorgere in merito all'applicazione delle norme contenute nella convenzione stessa, sono amichevolmente composte.

In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

#### **Art. 9 – Spese di convenzione**

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE

Responsabile del Settore 3<sup>a</sup> Vigilanza e Protezione Civile

COMUNE DI COLCERESA

Responsabile Area \_\_\_\_\_

COMUNE DI FARA VICENTINO

Responsabile Area \_\_\_\_\_

COMUNE DI SALCEDO

Responsabile Area \_\_\_\_\_

COMUNE DI BREGANZE

Responsabile Area \_\_\_\_\_

COMUNE DI NOVE

Responsabile Area \_\_\_\_\_